

Pari opportunità
donna uomo
commissione regionale



VIOLENZA IN FAMIGLIA: L'ALTRA FACCIA DELLA REALTÀ

CASISTICA E PRIMA ANALISI
SU AUTORI CONDANNATI PER REATI
DI VIOLENZA DOMESTICA NEL VENETO

settembre 2013

P.O.

a Marianna

*alla forza dei silenzi,
al coraggio degli occhi*

VIOLENZA IN FAMIGLIA: L'ALTRA FACCE DELLA REALTÀ

CASISTICA E PRIMA ANALISI
SU AUTORI CONDANNATI PER REATI
DI VIOLENZA DOMESTICA NEL VENETO

°M. Bacciconi, °°P. Martucci, °°°S. Rossi, °°°°G. Marani

-
- ° Università di Verona - Osservatorio Nazionale Violenza Domestica
 - °° Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione - IUSLIT
 - °°° Collaboratore ONVD
 - °°°° Ufficio Esecuzione Penale Esterna - Verona

Stampa: Promoprint Srl
Settembre 2013

Foto di copertina © Phase4Photography - Fotolia.com

Indice

Prefazione	7
Introduzione	9
Note metodologiche	17
1. Dati rilevati e loro analisi	
1.1 Gli autori dei reati	23
1.2 Reati commessi e sanzionati	42
1.3 Pene comminate - tipologia attuale di espiazione	46
2. Il pericolo di recidiva e la necessità di un percorso trattamentale	53
3. Detenuti nelle case di reclusione	55
Note conclusive	59
Bibliografia	67
Appendice	
Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93	68

Prefazione

A partire dal 2007 la Commissione regionale pari opportunità riserva una sezione del proprio Programma di attività all'approfondimento e alla divulgazione di conoscenze ed esperienze sul fenomeno della violenza di genere e della violenza domestica e sulle azioni di prevenzione e contrasto. Approvando la realizzazione di questa ricerca abbiamo inteso focalizzare l'attenzione su uno degli aspetti che inevitabilmente dovranno fortemente influenzare le strategie di prevenzione: gli autori di violenze.

Fermo restando che l'attenzione alle vittime non può e non deve mai essere allentata, spostare lo sguardo e la riflessione su chi commette violenza aiuta ad individuare ed a mettere in pratica politiche di prevenzione attente ed efficaci.

Il fenomeno della violenza non è un problema delle donne. E, fortunatamente, si stanno delineando segnali incoraggianti di una consapevolezza più diffusa di questo dato di fatto.

La violenza è soprattutto un problema sociale - profondo e sistemico - ma è, in particolare, un problema degli uomini. Chi commette atti di violenza, di prevaricazione e di abuso non è un mostro che impazzisce improvvisamente: è una persona apparentemente normale e, spesso, inserita nel tessuto sociale.

Una seria riflessione va quindi condotta e, dopo aver valutato l'insieme dei molteplici aspetti e componenti, potremo parlare di come cambiare le cose. E il cambiamento deve essere fatto

a partire dai nostri comportamenti personali e da quelli delle persone con cui ogni giorno veniamo in contatto.

Le consuetudini sociali, le relazioni interpersonali, la cultura sessista, la virilità: sono tutti elementi che vanno lungamente ripensati.

Il nostro dovere - come Istituzioni ma anche come persone - è quello di non restare in silenzio e di favorire in ogni modo, e con tutti gli strumenti a disposizione, il cambiamento.

Simonetta Tregnago

Presidente della Commissione

per la realizzazione delle Pari Opportunità

tra Uomo e Donna - Regione del Veneto

*“...Il cerchio della nazione è rotto
e i suoi frammenti sono sparsi.
Il cerchio non ha più centro,
e l'albero sacro è morto”.*

Alce Nero

Da anni studiamo e cerchiamo di comprendere -attraverso numeri e aspetti, sensibilità, attenzione e coscienza istituzionale- il fenomeno vasto e di frequente celato e misconosciuto della violenza in famiglia.

L'attenzione è stata rivolta sempre e sino ad ora alle vittime, dirette e/o di violenza assistita.

Via via si è cercato di sottolineare e ribadire come, pur essendo ormai un gruppo mononucleare, attorno alla “famiglia ristretta” ruotino di frequente parentele ed altri affetti e gli stessi autori di atti violenti facciano di certo parte degli “attori” che su tale palco agiscono.

Ogni intervento volto alla prevenzione o anche solo al contrasto/repressione del fenomeno “violenza domestica” non può prescindere dalla conoscenza, dallo studio, dalla ricerca che coinvolga con la medesima tenacia gli autori di violenza.

Ciò ha voluto dire utilizzare e -se necessario- rivedere, aggiornare, adattare le analisi elaborate e le riflessioni sviluppate di questo genere di condotte.

Intanto la necessità di richiamarsi ad una definizione comune, formale, universalmente accettata, ma anche l'individuazione dei confini del tema, cioè cosa si intendesse ieri e oggi per “famiglia”.

E nel tentativo di rispondere tanto al primo quesito (quello

della definizione di violenza domestica), che più in generale al secondo (cosa si intende per “famiglia”?) invece di incontrare semplificazioni e dipanare così la matassa, abbiamo trovato nodi irrisolti o meglio nodi con molte possibilità di risposta.

Relativamente più semplice la definizione di violenza domestica.

Di frequente il fenomeno della violenza domestica è inteso/omologato alla “violenza di genere” (“femminile”, non “umano”).

Per di più permane il problema dell’uso -talora strumentale, talora “indifferente”- di “intimate partner violence”, “family violence” o di “abuse” o “violence” usati di frequente come sinonimi di “violenza domestica”, non sempre tesi a specificare il tipo di rapporto tra gli attori.

Che non sia il luogo “fisico” -la “domus”- a determinare il termine di violenza “domestica”, bensì il rapporto instaurato (o voluto o venuto meno) tra vittima e autore pare ormai accettato dai ricercatori.

E d’altra parte se è innegabile che esso riguardi principalmente il sesso femminile (in alcune realtà più che in altre, in relazione a storia, cultura e consuetudini), altrettanto innegabile è il fatto che all’interno di un rapporto affettivo anche l’uomo sia vittima di episodi di violenza (come peraltro attestano alcune ricerche).

Lo stesso WHO, nel Rapporto stilato nel 2002 a Ginevra -che si rivolge a ogni Nazione, a ogni realtà territoriale e culturale- afferma “Sebbene le donne possano essere violente nelle relazioni con gli uomini, e la violenza si ritrovi talvolta nelle relazioni con partner dello stesso sesso, l’insopportabile carico della violenza all’interno della coppia è sostenuto dalle donne

per mano degli uomini. ... violenza domestica [comprende] qualsiasi comportamento all'interno di una relazione intima che provoca un danno fisico, psicologico o sessuale. ... Esso comprende atti di aggressione fisica (schiacci, percosse, calci), abusi psicologici (intimidazioni, sminuire costante o umiliazione), rapporti sessuali forzati o altri comportamenti di controllo (isolare una persona dalla famiglia e dagli amici, il monitorare i loro movimenti e limitare l'accesso a informazioni o assistenza). ... il fenomeno si verifica in tutti i paesi, a prescindere dal gruppo sociale, economico, religioso o culturale...".

Il Rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) pone al centro dell'attenzione il rapporto di coppia, senza nessun riferimento esplicito alla presenza e consistenza di atti violenti "orizzontali" (tra familiari o appartenenti al nucleo familiare, inteso nella più ampia accezione del termine) o a quelli "verticali" tra genitori e figli.

Abbiamo allora cercato di formulare una "definizione omni-comprendensiva" che contenesse in sé le varie "parti" e ponesse al centro tanto il sentimento -l'affetto-, quanto il legame di sangue o parentele: *"ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo"*.

In itinere, sono ritornati alla mente ricordi di studi già fatti, di volumi interi e tra loro diversi letti e sottolineati, di ricerche effettuate, di una voracità nel conoscere che ha padroneggiato. Sono ritornate alla memoria domande, constatazioni e affermazioni ormai interiorizzate.

- l'operazione da compiere "non è quella di formare le bam-

bine a immagine e somiglianza dei maschi, ma di restituire ad ogni individuo che nasce la possibilità di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene ...”

e ancora

- “avrebbe mai potuto una donna affrescare la Cappella Sistina, sopportare quella fatica, quel tormento fisico?...” e così via.

Come ben comprensibile, nonostante gli anni passati e l'evoluzione di costumi, abitudini ed anche di leggi dello Stato, resta difficile per una donna guardare agli atti di violenza in famiglia con occhi “neutri”, ricordare che l'autore (il “maschio”) è il portatore di una intera società, dei suoi valori, dei suoi relazionarsi.

Affermare che di semplice “crudeltà” o “cattiveria” si tratti (quasi sempre e comunque) offende, anche nella donna, il ricercatore che vuole sapere, capire, comprendere, intervenire e possibilmente mutare lo “status quo”, contrastando nei fatti quanto affermato dal Principe di Salinas “tutto cambi perché nulla cambi” con profonda e determinata convinzione, un carico di fantasia e di ... logorante fiducia che un “altro mondo è possibile”!

A noi pare indispensabile operare con decisione una cesura netta, riportando ogni definizione, ogni atto violento, ogni reato ad esso connesso a quello che è una violazione dei diritti umani affermati nell'art.2 della Dichiarazione Onu universale dei diritti dell'uomo del 1948: “... Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione ...”.

Circa il secondo tema: se “domestica” non equivale a “domus”, qual è il significato di “famiglia”? è possibile attribuire a questo termine una valenza universale? qual è il minimo comune denominatore che indica l’esistenza di una famiglia?

Come d’abitudine il primo passo è stato fatto consultando il Devoto-Oli (2012) e ritrovando ancora una volta l’abituale, consueto (quasi “dato per scontato”) stretto legame tra famiglia e il matrimonio:

- “famiglia” *nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro col vincolo del matrimonio o da rapporti di parentela o affinità*
- “matrimonio” *rapporto di convivenza dell’uomo e della donna in accordo con la prassi civile, ed eventualmente religiosa, volto a garantire la sussistenza morale, sociale e giuridica della famiglia.*

Verrebbe da chiedersi nell’immediato cosa significa “normale”? Cosa intendiamo per “morale”?

E su tali interrogativi sono già stati versati fiumi di inchiostro, con analisi, interpretazioni e obiezioni le più varie, diverse tra loro, non di rado opposte.

La Carta fondamentale della Repubblica italiana recita all’articolo 29 “... La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.

In detto articolo compare l’equivalenza esplicita tra famiglia e società naturale; in particolare sull’aggettivo “naturale” si sono posti numerosi interrogativi.

Nella concezione tradizionale -tipica fra l’altro della filosofia giusnaturalista del XVIII secolo- veniva chiamato *diritto naturale* il complesso di regole che (*natura seu ratio* -diceva Cicerone) si volevano scaturite dall’intrinseca natura dei rapporti di

coesistenza, senza essere maturate nella volontà di un legislatore, ma ad essa preesistenti, espressione dell' *id quod semper aequum ac bonum est*.

In sostanza si trattava di precetti innati nell'animo umano, universali e tendenzialmente immutabili, il "diritto eterno" che Dostoevskij polemicamente contrapponeva al "diritto contemporaneo".

Il diritto naturale era spesso posto alla base di una concezione teocratica e teocentrica dell'ordine morale e giuridico.

Come affermava Carrara -il più grande penalista italiano dell'Ottocento- nel suo *Programma* "Iddio compose tutto il creato ad una perpetua armonia. E quando alla sesta epoca ebbe fatto l'uomo (...) gettò sulla terra il seme di una serie di esseri dirigibili e responsabili delle proprie azioni. Questi esseri non potevano, come i meri corpi, soggiacere alle soli leggi *fisiche*; una legge *morale* nacque con loro: legge di natura. La quale chi nega, rinnega Dio".

Lo stesso Codice Napoleone del 1804, modello di riferimento della maggior parte delle codificazioni civili nell'Europa contemporanea, si ispirava alla scuola del diritto naturale e in tal senso fissava la configurazione dell'istituto familiare.

Ma tutto questo era precedente alla storicizzazione del diritto ed all'affermazione del relativismo antropologico, che caratterizzano i nostri tempi post-moderni.

Scrivono F.Héritier-Augè "Si sarebbe portati a supporre che la famiglia, in quanto tale -unione socialmente riconosciuta di un uomo e una donna che vivono con i loro figli, sia un dato di ordine naturale. ...la cellula coniugale elementare è anche l'unità base delle famiglie poligame ... Ma è interessante constatare che, nonostante ..., di essa non esiste, proprio come per il matrimonio, una defini-

zione rigorosa. Littrè da' almeno sei defnizioni differenti di famiglia ... per l'Encyclopaedia britannica la famiglia è caratterizzata ... per K. Gough, la famiglia è ... Detto questo, se la famiglia è praticamente universale, essa rappresenta, come scrive Lèvi-Strauss "un equilibrio instabile tra estremi che non hanno un bisogno permanente ed eterno derivante dalle esigenze più profonde della natura umana" (1956). ... non si tratta di un'esigenza naturale. Niente è, del resto, biologicamente fondato nell'istituzione, nemmeno il rapporto madre-figlio ... Il sesso, l'identità dei partner, la paternità fisiologica non sono esigenze assolute ... Quello che conta è la legalità cioè un aspetto non naturale, ma eminentemente sociale ... In definitiva, la famiglia è ciò che permette alla società d'esistere su basi relativamente pacifiche, di funzionare, di riprodursi ... quindi la famiglia è la semplice trascrizione concreta elementare della società".

Non vogliamo aggiungere altro.

Note metodologiche

La rilevazione è iniziata tenendo conto innanzi tutto dell'articolo 27 della Costituzione italiana "...L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva..."¹

Ciò ha motivato la scelta di indagare il fenomeno, nell'ottica degli autori di atti violenti "domestici", a partire dalla valutazione inerente coloro che già erano stati riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti e condannati in via definitiva, pur nella diversa articolazione delle forme di espiazione della pena.

L'indagine si è sviluppata in passaggi successivi:

1. innanzi tutto, sono stati individuati due contesti all'interno dei quali era possibile procedere alla rilevazione dei dati: gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE)² e gli Istituti di Pena.

1. Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n.1

2. Gli **Uffici di Esecuzione Penale Esterna** (ex. C.S.S.A. – Centri di Servizio Sociale per Adulti) sono uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Sono stati istituiti con la legge n. 354 del 26.7.1975 O.P. (Ordinamento Penitenziario) e sono presenti su tutto il territorio nazionale. Con la legge dell'Ordinamento Penitenziario e con il Regolamento di Esecuzione della stessa (D.P.R. 30.6.2000, n. 230) vengono definiti i compiti istituzionali degli UEPE che operano all'esterno e all'interno degli Istituti di Pena.

All'**esterno** gli assistenti sociali che lavorano in questi Uffici -seguono le persone che, attraverso la concessione delle misure alternative alla deten-

È stato necessario percorrere l'iter per ottenere l'autorizzazione per avviare la rilevazione presso l'UEPE di Verona e presso la Casa di Reclusione di Padova e Venezia.

Gli Istituti di Pena sono stati indicati dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

La rilevazione in via sperimentale ha avuto una durata di un trimestre del 2012.

Focalizzando l'attenzione sugli autori di comportamenti violenti "in famiglia" in esecuzione di pena era necessario:

1. mettere a punto un metodo di rilevazione agile e semplice, ma nel contempo in qualche misura confrontabile con quanto emerso dalla rilevazione degli atti violenti (funzionale per le vittime di essi) che, emergendo, intercettano operatori istituzionali, già oggetto di studio e analisi da parte dell'ONVD.

zione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) da parte del Tribunale di Sorveglianza, hanno la possibilità di espriare la loro pena o parte di essa al di fuori del carcere

- si occupano inoltre della supervisione delle misure di sicurezza (libertà vigilata) e delle sanzioni sostitutive (libertà controllata, lavoro sostitutivo)
- definiscono, su mandato dei Tribunali di Sorveglianza, progetti a sostegno della concessione delle misure alternative per persone in libertà, ma con condanne diventate definitive
- operano, in rete, con i servizi del territorio per una gestione integrata dei casi

All'**interno** degli Istituti di Pena collaborano con gli operatori dell'équipe all'attività di osservazione dei detenuti definitivi per formulare un programma di trattamento il più rispondente possibile alle esigenze della persona anche in previsione della concessione di una misura alternativa -collaborano con i servizi del territorio e con le associazioni di volontariato per favorire percorsi di integrazione sociale e recupero delle relazioni significative.

2. quantificare, in tal modo in un arco di tempo definito, con certezza

- il loro numero
- la pena inflitta per i reati commessi
- la modalità di esecuzione della stessa (se possibile)
- nei limiti del possibile, il tempo intercorso tra il fatto violento e la sentenza definitiva
- rilevare altri dati relativi
- alle vittime
- alla tipologia del comportamento violento agito
- ai motivi che l'hanno determinato
- eventuale recidiva
- presenza di patologie (ad es. psichiatriche) o dipendenze (alcol, droga, gioco, ecc.).

3. A tal fine sono state predisposte e messe a punto due schede

- la prima, redatta dagli assistenti sociali dell'UEPE di Verona, per le *persone in esecuzione penale esterna o in attesa della concessione di una misura alternativa*.
- una seconda destinata alle *persone già condannate in via definitiva e detenute*, compilata dall'equipe nella fase conclusiva dell'osservazione del detenuto.

Per quanto concerne il detenuto condannato, la rilevazione effettuata semplicemente attraverso il titolo di reato commesso -ad esempio, artt 56 c.p. (delitto tentato), 575 c.p.(omicidio), 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia in famiglia ...)-, pur apparendo più “logica” e “completa”, può risultare fuorviante poiché non permette di identificare il rapporto che lega l'autore del reato con la vittima e perciò è necessario indagare e leggere con correttezza il fenomeno e le sue articolazioni e variazioni nel tempo.

Per raccogliere compiutamente i dati è quindi necessaria una conoscenza diretta del detenuto, poiché proprio all'interno del rapporto che si instaura tra la persona e l'operatore penitenziario la commissione del reato può essere contestualizzata.

Dopo una attenta riflessione sul processo che regola l'attività degli operatori penitenziari all'interno degli Istituti e il tipo di informazioni che la rilevazione intende raccogliere, è stato individuato un momento che avrebbe potuto permettere il raggiungimento dell'obiettivo creando, nello stesso tempo, il minore disservizio e un tempo esiguo per la compilazione della scheda.

Quando viene convocata l'équipe per la sintesi dell'osservazione del detenuto, sono presenti tutti gli operatori che hanno partecipato all'attività e che, pertanto, conoscono bene il caso.

Quello ci è sembrato il contesto all'interno del quale la scheda poteva essere facilmente compilata poiché *gli educatori* conoscono tutti i dati riguardanti la posizione giuridica del detenuto (tipo di reato commesso, pena inflitta, etc.) e *gli assistenti sociali* hanno tutte le notizie che riguardano gli aspetti sociali, familiari e personali della situazione.

Il presente lavoro si basa su un campione ristretto di casi.

Ha costituito l'occasione per cogliere le criticità che, risolte, permetteranno un proseguimento della ricerca e di conseguire risultati più completi.

Innanzitutto una riflessione sui **contesti**.

Mentre la rilevazione effettuata presso l'UEPE di Verona è stata positiva, lo stesso non si può dire per quello che riguarda gli Istituti di Pena, dai quali sono pervenute solo 6 schede rispetto alle 24 dell'UEPE.

In altre parti dell'elaborato si è accennato a questa criticità: una

scelta (quella delle Case di Reclusione) “forzata”, per molti versi, che ha dovuto essere assunta in ragione di norme, consuetudini, burocrazia, ma anche perchè in tal modo era superabile l’ostacolo della “presunzione di innocenza dell’autore sino a sentenza definitiva”.

Nella realtà, la Casa Circondariale offrirebbe maggiori possibilità di completezza e analisi per la tipologia di persone che ospita, per il numero complessivo di soggetti che vengono sottoposti ad osservazione, per la maggiore occasione di accesso ad una modalità non solo detentiva di espiazione della pena.

Il **tempo** previsto per questa rilevazione, inoltre, è stato di tre mesi, arco di tempo sufficiente a valutare la metodologia messa a punto.

Tempo adeguato allo scopo, ma insufficiente per avere un quadro più completo di questo aspetto del fenomeno.

Lo strumento adottato (**le schede**) ha indicato, attraverso la rilevazione, la necessità e opportunità di prevedere una specifica voce che consenta di individuare, oltre all’entità della pena inflitta, anche la modalità di espiazione della stessa (ad esempio, quanta di essa sia stata espiaata in detenzione e quanta con altre modalità).

Ed ancora e da ultimo, una lettura e analisi corretta necessita di un altro elemento: la data nella quale è stato commesso il reato, in modo da conoscere e contestualizzare non solo l’attualità della condizioni di vita del reo, ma anche l’atto violento commesso e il tempo intercorso tra quest’ultimo e la sentenza definitiva.

1. Dati rilevati e loro analisi

1.1 Gli autori dei reati

Di seguito riportiamo una prima lettura dei dati (registrati secondo le modalità sopra descritte) pervenuti all'ONVD dal U.E.P.E. della giurisdizione di Verona, comprendendo quasi sempre nell'analisi i pochissimi casi pervenuti dalle Case di reclusione di Padova e Venezia.

La rilevazione effettuata presso l'UEPE di Verona ha avuto una durata di tre mesi ed ha riguardato persone condannate suddivise in due categorie

- a. persone libere, in attesa dell'udienza del Tribunale di Sorveglianza (9)
- b. persone in esecuzione di pena in misura alternativa:
 - affidamento in prova al servizio sociale (5)
 - detenzione domiciliare (9)
 - sottoposti a misura di sicurezza (1)

per un totale di 24 segnalazioni.

Dalle Case di Reclusione sono arrivate rispettivamente 2 segnalazioni dalla Casa di Reclusione di Venezia (che ospita solo donne) e 4 schede dalla Casa di Reclusione di Padova.

Questi dati vengono semplicemente riportati separatamente e a causa del loro numero esiguo non sono stati elaborati.

In quell'arco di tempo l'UEPE ha gestito complessivamente

371 casi dei quali:

- 130 corrispondenti al gruppo a.: condannati liberi in attesa di udienza del Tribunale di Sorveglianza
- 86 affidati in prova al servizio sociale
- 8 semiliberi
- 128 detenuti domiciliari
- 19 misure di sicurezza

Si tratta di persone che -seppur condannate in via definitiva- hanno ottenuto di scontare la condanna completamente o in parte all'esterno dell'Istituto di Pena a seconda della gravità del reato commesso e dell'entità della pena inflitta (affidati, detenuti domiciliari) o sono in attesa della concessione di una misura alternativa alla detenzione.

È opportuno ricordare che le misure alternative vengono concesse dal Tribunale di Sorveglianza a determinate condizioni

- l'**affidamento in prova al servizio sociale** è la misura più ampia e viene concessa quando la pena inflitta non supera i tre anni oppure quando i tre anni sono la parte residua di una condanna maggiore;
- la **semilibertà** viene accordata quando il condannato ha espiato almeno metà della sua pena; esce durante il giorno per prestare attività lavorativa e rientra la sera in carcere;
- la **detenzione domiciliare** può essere accordata quando la pena da espiare non supera i due anni; in questo caso il condannato trascorre tutta o parte della pena presso un'abitazione.

È nostra intenzione porre in sede conclusiva alcune considerazioni su quest'ultimo dato.

Gli autori di atti violenti in famiglia rappresentano il 6.4 % di tutti coloro che sono "presi in carico" dal U.E.P.E nel trimestre considerato.

Come riportato nelle tabelle seguenti, i rei hanno subito sia condanne direttamente correlate alle condotte violente in ambito domestico sia per altri reati, con una notevole incidenza della violazione degli obblighi di assistenza familiare, a testimonianza di storie di vita spesso turbolente.

In alcuni casi le condanne subite sono plurime.

Le condanne a suo tempo inflitte variano da un minimo di pochi mesi (2 soggetti condannati a 4 mesi, con cultura scolastica medio-alta, entrambi occupati con 3 figli condannati per violazione degli obblighi di assistenza familiare) ad un massimo di 10 anni di reclusione (un anziano con 5 figli -dei quali 1 minore-condannato per omicidio della coniuge nella fase di separazione a seguito di motivi economici che, dopo un periodo di detenzione, ha ottenuto la detenzione domiciliare per motivi di salute).

Si tratta, nello studio in questione, di 24 soggetti tutti maschi e il dato discorda profondamente con quanto rilevato dall'ON-VD in altre indagini riguardanti le vittime, ma anche -e poi lo vedremo- con la popolazione detenuta nelle Case di detenzione testate.

A tale proposito va detto che, nel “frastuono” di recenti indagini più o meno mirate (usualmente riguardanti la violenza di genere), di studi svolti negli ultimi tempi in altri Paesi e Continenti che rilevano da un lato o la presenza esclusivamente di donne che uccidono i figli o, al contrario, di vittime quasi totalmente di sesso femminile, non è agevole per il ricercatore svolgere una indagine che non contenga “principi” ideologici precostituiti fin dai presupposti di studio.

La violenza ha molti modi di esprimersi (percosse, minacce, vessazioni psicologiche -per ottenere ad esempio il dominio

sulla vittima- o economiche, per disporre “senza fatica” dei mezzi per vivere come meglio si ritiene per se stessi).

La violenza (pur concretizzandosi attraverso atti che più o meno si ripetono ovunque) nella sua entità numerica e ancor più nei suoi percorsi motivazionali è strettamente legata e influenzata dalla storia, dai costumi, dalle credenze, dalle consuetudini sociali di ciascun popolo, di culture diverse tra loro, di valore (più o meno negativamente rilevante) che i singoli Stati, le singole legislazioni conferiscono ad essa.

E ciò anche senza far riferimento alcuno a quel particolare contesto (quasi “sacro” e perciò “inviolabile”) che è la famiglia, il nucleo familiare -talora concepito in termini ristretti talaltra più ampio- ove vivono gli “affetti” e, contestualmente, di frequente gli interessi e il “potere”.

Beninteso, non vogliamo costruire una gerarchia di violenze, le une più gravi di altre, tradendo nella sostanza la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Sta di fatto che quella “fisica” dovrebbe essere un tipo di violenza domestica relativamente più semplice da registrare, più agevole da aggredire con l’applicazione di norme già esistenti o di adeguamenti di esse al “nuovo mondo”.

La difficoltà a nostro parere è nel mantenersi al “passo con i tempi” senza perdere la memoria.

Nel mondo globalizzato -che però oggi via via recupera il *glocal*, anche senza rinunciare al complessivo- i rapporti e le loro forme si trasformano a una velocità difficile da sostenere, eccessiva per i tradizionali ritmi di adattamento antropologico.

Accanto a questa considerazione ci piace ricordare ancora una volta una frase di F. Braudel “... una struttura (è) ... una realtà che il tempo stenta a logorare, dando vita a ... elementi stabili

per un'infinità di generazioni": la memoria deve aiutare la necessità di riflessione, senza dimenticare la necessità di valutare con rigore l'adeguatezza delle misure di contrasto assunte.

Si tratta di un equilibrio tra due necessità parzialmente discordanti nei tempi di risposta, necessario però qualora si voglia non solo conoscere un fenomeno, ma incidere realmente su di esso, sulla sua entità.

Come sembra del tutto evidente, in grandissima maggioranza i dati proposti in questo elaborato riguardano atti -e condanne- concernenti pressoché esclusivamente l'aggressione fisica, reato verificabile e "palpabile" senza per questo sminuire -e lo ripetiamo- la violenza che lede il diritto umano alla propria integrità (anche psicologica).


Di seguito vorremmo tratteggiare i *contorni degli autori*, prima di giungere a quella parte dell'indagine che riguarda la risposta data dallo Stato italiano: le misure alternative concesse ai responsabili di violenza domestica.

La rappresentazione grafica ripropone, in questo caso, quanto emerso in altri studi svolti su diversi aspetti del fenomeno: anche coloro che scontano la pena in misura alternativa sono in maggioranza di nazionalità italiana, ma fra essi 1 su 3 è "straniero" in larga misura proveniente dall'Africa (per lo più centrale), in un paio di casi dalla Romania ed in uno dallo Sri Lanka (Ceylon).

L'incidenza dei non italiani nel gruppo dei condannati in esecuzione penale esterna nella giurisdizione veronese si avvicina molto -in termini percentuali- anche a quanto si riscontra a livello nazionale per la popolazione generale dei soggetti condannati e/o detenuti per reati commessi nel nostro Paese.

Secondo i dati Istat, nel 2012 la percentuale di detenuti stranieri in Italia aveva raggiunto il 36%, con un aumento di 7

grafico 1. Ripartizione per nazionalità degli autori



punti in un decennio (rispetto al 29% del 2000); considerando unicamente i detenuti entrati in carcere dallo stato di libertà, la percentuale sale addirittura al 42%.

L'alta percentuale di detenuti stranieri è comunque una delle principali caratteristiche dei sistemi penitenziari dell'Europa occidentale e mediterranea. Gli stranieri sono sovra rappresentati (cioè presenti in modo sproporzionato rispetto al numero di stranieri residenti) negli istituti penitenziari dei principali Stati europei.

La percentuale media degli stranieri reclusi nelle carceri di questi paesi supera infatti il 30% della popolazione detenuta, mentre la presenza straniera sul territorio si aggira intorno al 7% della popolazione.

Occorre sottolineare che le interpretazioni criminologiche dei fattori all'origine di questa realtà sono fra loro diverse e talora opposte: se sociologi come Marzio Barbagli (1998) hanno ritenuto di individuare un significativo aumento del coinvolgimento degli stranieri in attività criminali, altri studiosi tendono a leggere questa sovra rappresentazione (Dal Lago 1999; Quassoli 1999) soprattutto come il sintomo di una diffusa discriminazione e criminalizzazione, legata sia alle precarie condizioni di vita dei migranti, sia alle difficoltà che essi incontrano quando entrano in relazione con i sistemi giudiziari europei.

Appare difficile, dunque, valutare tutto ciò che riguarda gli "stranieri" e non solo sotto il profilo della violenza in famiglia. Di essi conosciamo con certezza esclusivamente il numero di quanti, pur di diversa nazionalità, hanno residenza nel nostro Paese, lo conosciamo per censimento formale e, così, per suddivisioni territoriali, per appartenenza etnica.

Pur essendo quello dell'immigrazione tema "all'ordine del giorno" politico e sociale, pur vivendo -in molte realtà- in una società di fatto multietnica e multiculturale, pur essendo l'immigrato cagione di timori e paure, soggetto all'utilizzo come manovalanza senza regole ma emarginato fuori dal lavoro, rinchiuso per propria e nostra volontà in ghetti "abitativi", in comunità ben definite e ristrette con proprie credenze, consuetudini ed usi che ricalcano (talora inasprendole) le regole del Paese di origine, nonostante tutto ciò ben poco lo Stato italiano, le sue articolazioni conoscono di questa "popolazione".

Perciò, considerata anche l'esiguità numerica del campione valutato, riteniamo opportuno non approfondire l'analisi di questo 30% di "stranieri", magari facendo riferimento ad altre

fonti di dati (quanti hanno richiesto, ad esempio, la possibilità di permanenza sul territorio italiano per motivi di lavoro) o su proiezioni per lo più su base locale.

Ci limitiamo in questa sede a registrare il numero di coloro che godono dopo la condanna di tale forma di espiazione della pena, senza proporre considerazioni circa la legittimità della presenza sul territorio italiano (“regolari” o “clandestini”), della consuetudine inveterata ad accogliere parenti e conoscenti in casa propria di eguale etnia (quasi che il luogo d’origine fosse una sorta di “famiglia allargata”).

In ogni modo, la nazionalità italiana della grande maggioranza dei condannati in esecuzione esterna smentisce categoricamente il luogo comune -diffuso in taluni contesti- secondo il quale ad usare violenza nei confronti dei componenti della propria famiglia sarebbero “sempre e soltanto” gli stranieri.

Il pregiudizio che vuole l’autore di reato uno straniero, pare più una sorta di palliativo per l’anima e la coscienza (o forse più semplicemente una giustificazione di comodo per “non vedere”) per convincersi che è sempre *l’altro*, quello *diverso da noi* per cittadinanza o religione ad essere in grado di delinquere, specialmente nelle forme più odiose ed inquietanti.

Per quanto attiene la *fascia di età* delle persone coinvolte, essa è in media di 46 anni (da un valore minimo di 31 a quello massimo di 58 anni), tranne un unico caso collocabile nella fascia cosiddetta degli anziani (72 anni) e perciò isolato nella valutazione.

Per gli autori in generale si tratta di una media complessivamente piuttosto elevata, rispetto a quanto emerso in altri studi condotti dallo stesso ONVD (2011, 2012, 2013), dove emergeva una concentrazione nella fascia fra i 31 ed i 45 anni.

La discrepanza può essere in parte spiegata con la circostan-

za che le precedenti rilevazioni erano riferite essenzialmente al momento della segnalazione (e quindi dell'accadimento) del fatto, mentre la presente analisi considera autori sui quali è già intervenuta la condanna, con l'intervallo dei tempi processuali che questo normalmente comporta.

È noto e sempre regolarmente registrato lo *stato civile* dell'autore (nella metà dei casi "separato" o in fase di separazione all'epoca dei fatti, attualmente divorziato).

Appare significativa la circostanza che meno di un quarto dei condannati vive -almeno formalmente- una realtà di coppia, di convivenza o matrimonio.

Invece non sempre è risultata completa l'informazione sul *grado di scolarizzazione* (indicata nel 90% dei casi).

I 4 soggetti in possesso della licenza di scuole elementare sono due italiani e due africani tra 50 e 60 anni i primi, più giovani gli stranieri (rispettivamente 38 e 39 anni).


Al di là dell'analisi in oggetto, per quanto attiene gli stranieri potrebbe trattarsi dell' "unica" licenza (conseguita nel Paese d'origine) riconosciuta o di stranieri di "seconda generazione" che, evadendo l'obbligo scolastico, ad esempio, hanno iniziato a lavorare appena possibile od altro.

Continuando con l'analisi, sembra che *la presenza o meno di un impiego* non sia un fattore di per sé determinante, di valenza univoca anche se l'incidenza della disoccupazione è senz'altro da segnalare.

Due terzi degli autori di violenza domestica è definito "occupato" (uno di essi esplicitamente "in nero", un terzo risulta disoccupato, mentre in un solo caso il dato non è conosciuto).

Per quanto riguarda gli occupati, si tratta quasi sempre di lavoratori dipendenti.

grafico 2. Presenza di figli



Nella maggioranza dei casi il reo (20 su 24) è anche genitore di uno o più *figli*: complessivamente si tratta di 22 figli di maggiore età e 21 minorenni.

Richiamando il dato sullo stato civile, è evidente che in buona parte dei casi si tratta di figli con alle spalle la realtà di una famiglia "spezzata" (genitori separati, divorziati o vedovi).

Va anche sottolineato che, tra coloro che non hanno figli, in un solo caso si tratta di straniero proveniente dall'Africa.

Già abbiamo detto in altre indagini circa la categoria della "violenza assistita" (cioè di quanti esplicitamente negli "atti formali" sono indicati come presenti al momento del fatto previsto come reato), che solo di recente ha assunto valenza in qualche misura riconosciuta.

Resta il fatto che, anche focalizzando l'attenzione sugli autori di violenza domestica, il dato è ancora una volta confermato. Come da "tradizione" la prolificità -alla quale è fatto riferimento per motivare la paura di essere nei fatti "colonizzati"- sembra essere prerogativa "straniera" dato che 14 "autori" di nazionalità italiana che "hanno figli" indicano una percentuale pari al 70%, i 6 "stranieri" il 30%.

Il riferimento alla "violenza assistita" in questo caso, a nostro avviso, è da intendersi quale categoria più ampia.

In altri studi abbiamo cercato di indicare (sempre a partire dalla vittima di quella specifica violenza) quanti, magari in misura diversa, fossero gli attori presenti "in scena o dietro il sipario".

Infatti, una situazione di tensione in ambito familiare che sfocia in prevaricazione violenta -tra i componenti della coppia, tra genitori e figli o tra familiari e parenti- di frequente non è quasi mai un episodio isolato e trascina con sé quantomeno una sequela di rancori, rivalse, ritorsioni, vendette che possono tradursi in altri episodi violenti.

Perciò la classica -e corretta- distinzione in autore e vittima esige un approccio più aderente alla realtà di soggetti legati da rapporti affettivi o di sangue.

Affermare che il nucleo familiare "ristretto" sia una cittadella senza ponti, senza rapporto alcuno con l'esterno -e in particolare con un esterno che ha legami di diversa natura e ascendenza- sarebbe poco corretto, irrealistico, oltre che molto approssimativo e superficiale.

Persino la "liquidità" della famiglia è una delle forme "giuridico-legali" che la società si dà; ma la famiglia liquida oggi è costituita non più solo di conviventi, ma in un crescendo di


realtà mononucleari, di single che rispondono alle necessità di questa fase di sviluppo produttivo.

La società -quella produttiva in particolare- non ha più bisogno dell'aggregato "famiglia" come tradizionalmente intesa, ma dell'individuo. Vengono alla memoria le profetiche parole di Marx sulla "sparizione" della famiglia.

È un contesto variegato e in rapida evoluzione, non sempre prevedibile e affrontabile, quello nel quale si colloca -in quel grumo di "antichi retaggi e consolidate permanenze" e "nuovi valori e modi di vivere"- la violenza in famiglia.

Questo fatto non va, a nostro avviso, mai scordato.

grafico 3. Relazione autore / vittima



Infatti, per legami lassi o stretti, territorialmente vicini o lontani, per via diretta o indirettamente sono di frequente coinvolti nella realtà di un rapporto violento anche familiari e parenti, per “sentito dire”, perché riferito, perché visto e taciuto in ragione di un facile e falso concetto che predica di “non immischiarsi nei fatti degli altri”.

Quest’ultima platea va tenuta presente, anche se è difficile se non impossibile proporre una valutazione quantitativa affidabile, anche indagando sugli autori di violenza.

Veniamo ora al “cuore” del tema in oggetto: il rapporto con la vittima e le motivazioni che hanno indotto all’atto violento, per proseguire poi con la risposta che lo Stato ha definito per il reato commesso.

All’interno del “rapporto di coppia” (61%) si concentra oltre la metà degli autori che scontano la pena con una misura alternativa, sia essa in fieri, attuale o di un rapporto concluso.

Tuttavia non appare eclatante la differenza tra una relazione in essere (33%) -presumibilmente problematica- e quella ormai “conclusa” (27%), dove la violenza è rivolta all’ex partner, manifestazione evidente di un percorso di separazione litigioso e conflittuale.

Oltre 1/3 (36%) di quanti hanno commesso atti di violenza in famiglia rientrano nella categoria della “violenza verticale” -tra generazioni-, senza però paragone tra il numero di figli (2) e quello dei genitori (10) tra gli autori di reato seguiti dall’U.E.P.E.

Tale dato si pone in sostanziale contrasto con quanto via via è emerso nelle rilevazioni recenti effettuate dall’ONVD, ove si nota un “rovesciamento dei rapporti numerici”: non vi è paragone tra numero di genitori e numero di figli vittime.

Forse la profonda diversità dei dati U.E.P.E. in quest’ambito

può trovare una qualche ragione nel tempo intercorso tra epoca del reato, momento della condanna definitiva/concessione della pena alternativa.

È noto infatti che i “tempi della Giustizia” nel nostro Paese sono di certo tra i più lunghi e lenti; forse non altrettanto lunghi e lenti sono i cambiamenti del tessuto sociale.

Il passo è diverso: questo è il primo problema, la prima criticità da affrontare e risolvere!

Segnaliamo, per completezza, quell’unico caso riguardante un soggetto portatore di disturbi mentali che è condannato per maltrattamenti, lesioni ed estorsione nei confronti dei nonni.

È un solo caso, ma rievoca -anticipandolo, forse- l’attuale rovesciamento ben più significativo di quanto rilevato nell’ultimo anno: la violenza verticale -in ragione della diversa età dei protagonisti e della loro diversa collocazione “storica” nella scala gerarchica familiare- vuole che il soggetto debole, (“ora debole”) sia l’anziano, il genitore, il nonno, colui che ha soldi o pensione e tempo “libero” e il cui obbligo è quello di aiutare i figli tanto sotto il profilo economico che sotto quello del gratuito “servaggio”. In linea generale e “recente” pare infatti che, di fronte a difficoltà finanziarie croniche o sopravvenute, l’aiuto del genitore sia percepito come un diritto sempre e comunque esigibile (anche con la costrizione violenta), quasi nell’ottica di un malinteso sistema di *welfare* familiare.

A questo proposito occorre evidenziare che anche in periodi non recentissimi, (vedi ad es. Correrà, Martucci 1994), il problema della violenza in famiglia evidenziava un costante aumento di atti agiti (o di condotte omissive) contro i genitori -di frequente definiti “anziani”- ... apparentemente senza che vi


sia alternativa possibile alcuna all’Ospizio, alla Casa di riposo, a una condizione di solitudine disperata.

La cifra dei tempi è quella della “modernità” intesa esclusivamente come “gioventù”, è quella di un profondo mutamento dei ruoli, è quella che vuole vedere ogni speranza -nelle nuove generazioni- priva della memoria, della esperienza, del “rigore” dei così detti “anziani”.

Tutto e subito!

Il così detto “paradosso generazionale” -vale a dire la maggior preparazione e competenza dei più giovani nelle nuove tecnologie, che per la prima volta nella storia ha di fatto indebolito

grafico 4. Motivazioni della violenza



il prestigio del patrimonio conoscitivo dei più anziani- contribuisce certamente in misura non trascurabile al drammatico cambiamento in atto.

Infine, molteplici sono le *motivazioni* fornite dagli autori rispetto la condotta violenta nel momento del fatto previsto come reato e per il quale è stato condannato in via definitiva.

Come si evince dal grafico che segue, effettuando un'analisi aggregata dei dati, le motivazioni che riguardano i "generici" problemi di coppia (per 13 autori) sembrano essere la parte più consistente. Ma ad essi riteniamo dover aggiungere altri "nodi" che riguardano tutte le fasi del possibile percorso di una coppia: dal periodo di vita vissuto insieme, allo stadio in cui ci sta separando, per non dimenticare la fase post-separazione, etc.

Infatti, gelosia, gestione dei figli e -almeno parzialmente- motivi economici sono parte della storia di questa "coppia malata" e complessivamente giungono a comprendere oltre la metà delle "motivazioni" degli agiti violenti.

Alcune, brevi riflessioni su gelosia e sui motivi economici.

Stiamo parlando di un aspetto quasi "patologico" della gelosia che si colloca tra la rivendicazione di un possesso esclusivo dell'altro e la negazione di fronte a se stessi dell'insulto di un rifiuto.

Si tratta cioè di ben altra cosa da quanto è fisiologicamente presente nei sentimenti ed emozioni che legano una coppia.

Pur frammista ad elementi di un retaggio di potere e possesso, la gelosia spesso è ricercata e accettata quale segno di amore, di desiderio e attenzione.

In altri termini, il tema è complesso, di certo ha mille volti e si muove tra infinite contraddizioni e ambiguità, in entrambi i sessi.

La storia scrive, la tradizione vuole, l'educazione insegna, le re-

gole della società pretendono che nella coppia il marito lavori e la moglie sia casalinga o, almeno quando diviene madre, lasci il lavoro per dedicarsi al figlio.

Tutto ciò è ancora ritenuto “naturale”, almeno in certe fasce sociali! Figlia prima, moglie e madre poi, donna solo per e con il compagno “ufficiale” o esclusivamente “oggetto di piacere”! Non crea dunque stupore -anche alla luce del livello culturale relativamente basso- che questi autori siano esclusivamente maschi. È davanti agli occhi di tutti quanto la “moda” determini i “temi all’ordine del giorno”, ma -seguendo Braudel- non è sufficiente che le consuetudini siano sempre più poste in discussione, che le regole e le leggi siano mutate, che siano versati fiumi di parole su questa o quella tipologia di reato, sulle vittime e sugli autori, perché siano infine superati e vinti quegli “... elementi stabili per un’infinità di generazioni”.

Le contraddizioni restano e, forse, si fanno ancora più pungenti nelle donne, nelle vittime.

Più articolata e complessa l’analisi e la lettura dei motivi economici che, non in via eccezionale, si intersecano con la rottura del rapporto di coppia. Alla base può esservi anche la paura e l’ansia di non farcela, in particolare in un periodo storico nel quale “sbarcare il lunario” è problema quotidiano, sembra quasi abbia più possibilità, soddisfazioni, felicità chi non ha problemi particolari economici, specialmente quando deve confrontarsi con le criticità di un percorso (la separazione) che spesso comporta costi (anche) monetari non indifferenti.

Dobbiamo però sottolineare che, in questa sede, trattiamo di soggetti che hanno commesso il reato in tempi “passati” ormai da anni, avendo seguito per lo più l’iter “burocratico/giudiziario” che ha portato alla loro condanna; di conseguenza le con-

siderazioni sino ad ora proposte, la lettura dei dati, soffrono di certo almeno in parte del confronto con la stringente attualità, con i suoi problemi e le sue difficoltà.

In realtà, rispetto all'interazione con il fenomeno "violenza domestica" i problemi economici, la disoccupazione danno esiti diversi e contrastanti: in alcune società essa sembra quasi scomparire, inabissarsi, in altre aumentano a dismisura (in Grecia del 47%, secondo alcune fonti) gli atti di violenza in famiglia. Questo dato è difficile da interpretare, di esso potremmo discutere a lungo. Nella "violenza orizzontale" (quella tra partner) forse per l'autore -il maschio- i motivi economici si intrecciano in misura diversa ad emozioni e sentimenti:

- il senso di inadeguatezza, di incapacità di rispondere al ruolo nei secoli assegnato al maschio si coniuga con la necessità di affermare con maggior forza la propria identità di "dominus", di signore e padrone;
- il manifestarsi del logoramento del rapporto di coppia provoca rabbia, insofferenza, delusione, timore;
- sente l'abbondono come perdita dell'unica cosa sulla quale ha avuto -e ritiene a buon diritto- potestà, l'unica certezza, l'unico inalienabile possesso.

E da sempre possesso e potere si tengono per mano.

Tanto nella coppia, che all'interno della famiglia, "i soldi" sembrano essere valore indiscusso, nel quotidiano, ponendo di frequente in secondo piano legami affettivi e di sangue sull'altare del dio denaro che appunto costituisce valore in sé.

Insomma, al di là del "circo mediatico" che in sostanza prodiga questa visione dei rapporti, resta l'intrico tra sentimenti -affetto- e possibilità di una vita "decorosa".

Più complesso e forse oggi drammatico è quando alla base

dell'agito violento vi è la richiesta del figlio di denaro ai genitori. Infine, un aspetto particolarmente delicato riguarda l'incidenza di patologie mentali negli autori di reato.

La situazione, evidenziata nel grafico che segue, testimonia la presenza di disturbi psichici, riferita a 2 autori su 24.

Purtroppo non viene specificata la natura clinica dei disturbi, ma il dato è sostanzialmente coerente con quanto era già emerso in altre recentissime rilevazioni condotte dall'ONVD -sia in riferimento allo specifico caso degli omicidi domestici (2012, 2013), sia in relazione alla generalità delle condotte di abuso domestico (2013)- a conferma di quanto possa essere potenzialmente dirompente per le dinamiche familiari la presenza del disagio psichico (qui evidentemente non tale da escludere l'imputabilità degli autori), sebbene una relazione diretta con la violenza sia ammessa solo in due casi.

Circa l'abuso di alcol o sostanze stupefacenti (17% - 4 casi in totale) è ben nota la sua comorbidità con il disturbo mentale

Infine una parola sulle differenze culturali: si tratta di 1 solo caso, però il condannato è di nazionalità italiana.

Che tali diversità possano essere elementi rilevanti nella conflittualità della relazione.

Pur non conoscendo nel dettaglio il caso in oggetto, vorremmo in ogni caso aggiungere che qualora si tratti di "coppia mista" i conflitti possono divenire non solo quotidiani, ma soprattutto innescare quei rancori e quelle ritorsioni che possono sfociare nel voler imporre con ogni mezzo la propria cultura, le tradizioni, convinzioni e "stile di vita".

Ciò a testimonianza di come le situazioni di polietnia non siano sempre serene e aperte, come vorrebbe un certo superficiale ottimismo sociologico.

1.2 Reati commessi e sanzionati

Maltrattamenti e lesioni personali (percosse o simili) sono in maggioranza (tabella 1), ma di poco si discosta il numero di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” (reato “tipicamente” economico e per lo più commesso quando il rapporto di coppia si spezza e contemporaneamente vi sono figli da educare e mantenere).

Su di quest’ultimo dato già in altri studi abbiamo a lungo dissertato e formulato rilievi e ipotesi, perciò non torneremo oltre su questo argomento.

Tabella 1. Tipologia dei reati

REATO	
maltrattamenti	8
lesioni personali	9
omicidio	1
minacce	6
violenza sessuale	1
atti persecutori	2
sequestro	1
estorsione	1

ALTRI REATI (associati)	
violazione obblighi assistenza familiare	8
furto, danneggiamento, incendio	1
ingiurie e percosse	1
ingiurie, danneggiamento, violazione obblighi assistenza familiare, esercizio arbitrario proprie ragioni con violenza a persone e cose tentato	1
violenza sessuale	1

Preme solo rammentare in questa sede come, se nel desiderare un figlio vi è anche dell'egoismo dei genitori, egli - loro - è usato (di frequente e in particolare se minore) come "alibi" o come strumento quasi di vendetta e ricatto nei confronti del partner, che ha rotto o ritiene concluso il rapporto di coppia.

Porre a confronto tipologia del reato commesso, entità delle condanna comminata e pena forse, pur con mille limiti e incertezze, può agevolare la lettura dei dati.

Si tratta di una tabella complessa che ha esclusivamente la pretesa di tratteggiare un "pezzo di storia", di fornire agli operatori uno strumento di riflessione, di studio per valutare e proporre, se del caso, altri strumenti di contrasto/repressione, di adeguare alla realtà "sociale" del fenomeno, alla sua capacità di dettare le regole "non scritte" dei rapporti umani, soprattutto se affettivi, secondo le leggi della "consuetudine", del possesso.

Nessun commento sarebbe corretto circa quanto riportato nella seguente tabella, consci anche del fatto che non si tratta di

**Tabella 2. Comparazione
tra reato / pena comminata / condizione attuale**

REATO	CONDANNA
omicidio	anni 10
violazione obblighi assistenza familiare	mesi 4
violazione obblighi assistenza familiare	mesi 4
atti persecutori	mesi 6
violazione obblighi assistenza familiare	mesi 6
violazione obblighi assistenza familiare	mesi 6
violazione obblighi assistenza familiare	mesi 8
maltrattamenti in famiglia	mesi 8
violazione obblighi assistenza familiare	mesi 8 e 500 € multa
ingiurie – percosse (recidivo per lesioni personali)	mesi 9
maltrattamenti in famiglia- lesioni	mesi 9 giorni 5
lesioni, minacce, ingiurie, danneggiamento, violazione obblighi assistenza familiare, esercizio arbitrario proprie ragioni con violenza a persone e cose tentato	mesi 10 + multa
maltrattamenti in famiglia - minacce	anni 1
atti persecutori	anni 1
violazione obblighi assistenza familiare	anni 1 e 1.200 € multa
maltrattamenti in famiglia - lesioni - minacce	anni 1 mesi 2
violazione obblighi assistenza familiare (recidivo per violazione della disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)	anni 1 mesi 6
maltrattamenti in famiglia	anni 1 mesi 6
maltrattamenti in famiglia	anni 1 mesi 8
violenza sessuale	anni 2
maltrattamenti in famiglia – lesioni - minacce	anni 2 mesi 6
lesioni - furto - danneggiamento - incendio	anni 2 mesi 6
minacce - lesioni - sequestro di persona	anni 3 mesi 4
maltrattamenti in famiglia - lesioni nei confronti di familiari estorsione	anni 5 (anni 3 condonati per indulto)
omicidio	anni 10

AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE IL REO È
In detenzione domiciliare per motivi di salute, dopo un periodo di detenzione
in attesa udienza Tribunale Sorveglianza
affidato in prova al servizio sociale
arresti domiciliari ai quali vanno aggiunti 2 anni misura di sicurezza, dopo un periodo di detenzione
in attesa udienza Tribunale Sorveglianza
in attesa udienza Tribunale Sorveglianza
In detenzione domiciliare
in attesa udienza Tribunale Sorveglianza - per questo reato non è stato detenuto
in attesa udienza Tribunale Sorveglianza
in detenzione domiciliare
in detenzione domiciliare
in detenzione domiciliare
in attesa udienza Tribunale di Sorveglianza - per questa condanna non è mai stato detenuto
in attesa udienza Tribunale di Sorveglianza - per questa condanna non è mai stato detenuto
in attesa udienza Tribunale Sorveglianza
in attesa udienza Tribunale Sorveglianza
in affidamento in prova al servizio sociale
in detenzione domiciliare
in detenzione domiciliare
in affidamento in prova al servizio sociale
in affidato in prova al servizio sociale
in affidamento in prova ai servizi sociali, dopo periodo di detenzione
in detenzione domiciliare, dopo un periodo di detenzione
in detenzione domiciliare
in detenzione domiciliare per motivi di salute, dopo un periodo di detenzione

un percorso automatico o agevole quello che porta alla concessione di una misura alternativa.

E d'altra parte, proprio in questo passaggio dell'analisi abbiamo colto appieno come sia necessario conoscere il tempo intercorso tra l'agito violento, le varie fasi giudiziarie, il momento dello studio.

Essa pone solo "vicine" alcune variabili.

Non è nostra intenzione, né riteniamo di essere competenti, per formulare in questa sede una qualsiasi considerazione in merito.

Abbiamo solo operato una prima distinzione (per quanto attiene i dati pervenuti dall' U.E.P.E.), per agevolare la lettura agli operatori.

Accanto a ciò, va ricordato che l'*autore* è *recidivo* in 2 casi su 24: i reati commessi (lesioni personali e violazione della disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) con ogni verosimiglianza hanno pesato sull'entità e sulla tipologia della pena comminata al reo.


1.3 Pene comminate - tipologia attuale di espiazione

In ogni caso, quasi indipendentemente dell'entità della condanna comminata la maggioranza degli autori attualmente -cioè al momento della rilevazione- sconta la pena in prevalenza "a domicilio": 10 in "detenzione domiciliare", per 4 dei quali è esplicitamente citato un pregresso periodo di detenzione.

Peraltro in 3 casi è segnalato esplicitamente "per questa condanna non è mai stato detenuto".

Eccettuati i soggetti in attesa delle decisioni del Tribunale di

grafico 5. Modalità di espiatione della pena



Sorveglianza (9) o collocati in comunità terapeutiche o di accoglienza (3), la maggior parte (11) vivono con un “nuovo” partner (solo nel caso di un condannato centro-africano è riferito esplicitamente essere la/le stesse persone oggetto della violenza) o con i genitori (2) o parenti (1); solamente 7 vivono da soli. Dunque almeno la metà continuano a condividere una situazione di tipo “familiare”.

Ora, il quadro delineato sollecita alcune perplessità che in questa sede vorremmo tentare di formulare e riassumere.

Per trarre conclusioni il numero di condannati “rilevati” dal U.E.P.E è modesto, così come -a nostro avviso- troppo breve è

il periodo indagato (anche se rispondente allo scopo di testare il metodo di rilevazione, correggerne le deficienze e validarlo).

Ma, nonostante ciò, ci sia concesso formulare alcune “ipotesi” di lettura.

Da più parti (scientifiche, mass-mediatiche e politiche) è ripetutamente richiamato e affermato che la violenza in famiglia raramente costituisce episodio isolato, fatto che è confermato da quanto già monitorato e pubblicato dall’ONVD.

Pare del tutto legittimo allora domandarsi -visto che 11 condannati su 24 vivono con nuova compagna, con moglie e figli “nuovi”- se

- la condanna ha in qualche misura sortito un effetto catartico e il condannato è stato così recuperato al vivere “sociale”, al rispetto dei diritti della compagna, dei figli;
- o, al contrario, può esservi qualcosa di quasi “masochistico” nella nuova compagna che ritiene di poter “cambiare” il partner, di essere in grado di amarlo “meglio e di più” in modo tale da poter ritenersi immune da ogni e qualsiasi violenza;
- ma anche, pur se raro e per noi incredibile (come, peraltro, è incredibile la “fantasia” delle cose della vita), la nuova compagna non sa, è all’oscuro, non conosce i termini reali.

Il dubbio pare rafforzarsi quando i mass-media con grande clamore e rilievo riferiscono di una donna che prima querela il compagno e poi chiede -rimettendo la querela- che esca dal carcere perché senza lui si sente sola, non sa vivere.

E non pare potersi invocare ignoranza o povertà: la maggior parte dei condannati è occupata, la maggior parte è istruita.

Circa la possibilità di recupero del condannato ad un agire consona al rispetto dei diritti umani ci sia consentita una breve considerazione.

È riferito in linea generale che quasi nella totalità dei casi, il condannato ha una storia, un vissuto quantomeno di “violenza assistita”: questa sarebbe stata l’educazione ricevuta, su queste basi avrebbe costruito i propri rapporti interpersonali, quanto ha visto e vissuto in prima persona è stato capace di determinare il suo comportamento futuro, odierno.

Sembrerebbe così

- da un lato aver scoperto l’ “uovo di Colombo”: ma allora non basterebbe sanzionare “sul nascere” le violenze in famiglia (al di là delle discussioni infinite sul concetto di maltrattamento, di procedibilità a querela di parte offesa o d’ufficio, di sanzione -inesistente nei fatti- della violazione dell’obbligo di referto o denuncia e così via)?
- dall’altro ogni attenuante e comprensione dovrebbe essere riservata al reo non solo dalla legge, ma anche dalla società: e la responsabilità del singolo nel scegliere ciò che fa? E chi, pur avendo storie e vissuti analoghi, sceglie il rispetto?

Non si tratta di calibrare il passo su colui il quale è più lento, più debole, ma di chiedere che la responsabilità sia di ciascun individuo secondo giustizia e coscienza.

In questo, nell’affermazione di principi, nella pratica della responsabilità, nella educazione attraverso l’esempio, nella giustizia accompagnata da intelligenza e tolleranza sta il compito dello Stato, il ruolo della sua classe dirigente.

Da ultimo, recenti fatti di cronaca inducono anche a chiedersi -come espresso con grande sconcerto e stupore dai mass media in seguito alla notizia di un omicidio- se gli “arresti domiciliari” siano concessi indipendentemente dal luogo ove la pena è scontata o vi sia la specifica preclusione che si tratti del luogo

ove vive la persona oggetto di violenza domestica? Per alcuni livelli giudiziari sì, per altri no?

Ci si perdoni l'interrogativo e la modesta conoscenza delle norme, ma le "misure alternative" -per concedere le quali è svolta una accurata indagine sia da parte dell' UEPE che dalle FF.OO- quelle oggi individuate, hanno dimostrato nella sostanza di essere congrue e d efficaci?

Resta il limite -e non di poco momento- che stiamo trattando nello specifico di condannati in via definitiva dei cui reati (visti i tempi usualmente biblici dell'iter giudiziario) si è quasi persa la memoria.

In un solo caso (un giovane centro-africano) nei dati rilevati dall'U.E.P.E. risulta che il reo vive con le persone alle quali ha portato violenza.

A tale proposito, pare necessario riflettere -tra l'altro e ancora una volta- su quell'intrico contraddittorio che caratterizza i sentimenti e gli affetti e che giunge a "perdonare" (talora di necessità) chi ha maltrattato, picchiato etc.

In particolare, se il reo è "straniero" e vi sono figli "minori" quando alla condanna (magari comminata dopo una denuncia d'ufficio) segue il rientro "a casa": dove potrebbe andare uno "straniero", come impedire ai bimbi di "avere" entrambi i genitori etc.?

Un elemento importante è quello degli attuali contesti di vita dei rei, che sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 3. Attuali contesti di vita del reo

IL REO ATTUALMENTE VIVE con	
nuova compagna, convivente	7
moglie e figli	4
genitori	2
sorella e cognato	1
in comunità/struttura di Pronta Accoglienza	3
da solo	7

Tutto ciò pone il problema del rischio di (ulteriore) recidiva, considerato che 2 soggetti hanno precedenti specifici.

Va ricordato che l'autore è già *recidivo* in 2 casi su 24 e i reati commessi in precedenza non sono di poco conto (lesioni personali, violazione della disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e di certo hanno pesato sull'entità e sulla tipologia della pena comminata al reo.

2. Il pericolo di recidiva e la necessità di un percorso trattamentale

Preliminarmente, è opportuno un richiamo alla definizione del concetto di recidiva, che può essere declinato da diverse prospettive.

Dal punto di vista giuridico, la recidiva è una circostanza che (ex art.99 codice penale) comporta un aumento della pena per colui il quale “dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro”.

In senso penitenziario si può ritenere recidivo chi si trova detenuto o in misura alternativa dopo esservi già stato per scontare una o più condanne, mentre da un punto vista criminologico è recidivo colui che dopo essere stato condannato commette un nuovo delitto, anche se questo non viene scoperto (Leonardi 2007).

Evidentemente è quest’ultima la prospettiva che ci interessa direttamente e che implica una valutazione delle prospettive prognostiche dei soggetti in esecuzione penale esterna, per ridurre al minimo le possibilità di una reiterazione dei reati.

Sappiamo che di frequente il pericolo non si presenta tanto quando la misura è in corso, considerato il fatto che la persona -consapevole di essere sotto osservazione- difficilmente viola le prescrizioni; infatti le percentuali di fallimento con revoca delle misure alternative sono in generale molto basse, intorno al 5%.

Il vero problema si pone dopo la conclusione dell’esecuzione, con

il pieno rientro della persona nella società civile: il periodo critico sembra essere il biennio successivo, soprattutto in rapporto alla presenza o meno di reti sociali adeguate (Leonardi 2007).

Un fattore predittivo rilevante è l'età dei soggetti al momento della cessazione della misura: più essa è avanzata, minore è il rischio di reiterazione dei reati.

Elementi di pericolo sono invece la presenza di dipendenze (in corso o pregresse), di problemi psichici, di aver trascorso dei periodi in carcere precedenti alla concessione di una misura alternativa.

Sono aspetti che si riscontrano in buona parte del campione considerato e ai quali occorre poi aggiungere che la letteratura scientifica è sostanzialmente concorde (cfr. Merzagora Betsos 2009) nell'affermare che gli autori di violenze domestiche sono particolarmente propensi a reiterare le condotte criminose, anche dopo intervalli di apparente remissione (la c.d. fase della "luna di miele").

Tutto ciò pone in primo piano l'assoluta necessità di sviluppare al massimo l'aspetto trattamentale della pena, in particolare nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale, per ottenere quei cambiamenti della persona indispensabili in questi soggetti per far venir meno la tendenza a ripercorrere modelli relazionali patologici.

La presa in carico globale della persona con un lavoro interdisciplinare e coordinato di più agenzie finalizzato al suo recupero, corrisponde alla funzione fondamentale del probation, anche alla luce delle Regole del Consiglio d'Europa in materia (Raccomandazione R (2010) 1 del Comitato dei Ministri), in assenza della quale la misura rimane una formula burocratica vuota di significato e di vera efficacia.

3. Detenuti nelle Case di Reclusione

L'attesa esiguità del numero di detenuti (4 maschi e 2 femmine) ci ha indotto non solo a tenere separate le analisi delle due rilevazioni, ma anche ad adottare una diversa modalità di esposizione.

Già la diversa procedibilità ex lege di un reato che pur rientra tra le violazioni dei diritti della persona, della sua integrità, della sua incolumità sta ad indicare come sia tuttora arduo e complesso superare la “soglia di casa”, entrare nel cerchio “magico” degli affetti, mutare e sconfiggere ruoli e codici comportamentali consolidati, “storici”, inveterati.

Vorremmo ricordare che la Costituzione italiana recita

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (Principi fondamentali - articolo 3)

All'interno di queste regole costituenti deve articolarsi anche tutto ciò che attiene “la famiglia”, anche la violenza che può esprimersi all'interno di rapporti affettivi!

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (Titolo II - Rapporti etico-sociali - articolo 29).

Il concetto, la sostanza di cosa sia definibile famiglia già è stato posto in discussione -e negato- da studiosi di diversa prove-

nienza e d'altra parte circa la sua qualificazione di "società naturale" già abbiamo in precedenza detto.

Resta il fatto che anche nel nostro Paese deve essere sottolineata una lettura nei fatti almeno in parte più ampia del principio costituzionale (si pensi, ad esempio, al riconoscimento di alcune prerogative ai conviventi).

Ma nonostante ciò, l'istituto familiare resta ancora quasi un "santuario" inviolabile, ove si cristallizzano ruoli e si esplicano (di frequente con violenza di vario tipo) rapporti di potere, ove esistono gerarchie predefinite, comportamenti in ogni caso accettati dal tessuto sociale.

Nessuna meraviglia quindi che i detenuti nelle Case di Reclusione siano soggetti che hanno commesso reati di tale gravità da essere perseguibili "senza alcun freno" -e condannati a pene congrue-, nonostante il legame tra autore e vittima.

I 4 maschi sono detenuti nella Casa di Reclusione di Padova e le 2 femmine in quella di Venezia.

Nella tabella seguente, riassunto delle situazioni e comparazione tra variabili.

Nel dettaglio la rabbia di essere "abbandonato" dalla compagna, di non essere "voluto" pare essere stata il motivo scatenante dei reati, pur esplicandosi secondo modalità diverse e coinvolgendo vittime con legame differente.

Ed allora viene ucciso il figlio minore, quasi per "punire" la compagna "rea" di essersi separata da un partner assuntore di sostanze stupefacenti, rinfocolandone la gelosia o, per il medesimo fatto, è uccisa la diretta "colpevole" dell'abbandono una volta che il reo ha riaffermato i propri diritti, proprietà e potere violentando la vittima.

**Tabella 4. Comparazione tra
reato / pena comminata / condizione attuale**

violenza sessuale	anni 5	detenuto
stalking	anni 6 mesi 6	detenuto
omicidio	anni 30	detenuto
omicidio e violenza sessuale	ergastolo	detenuto
omicidio	anni 15	detenuta in attesa udienza Tribunale di Sorveglianza
omicidio	anni 22	in semilibertà, dopo aver trascorso un periodo in detenzione

Le due donne sono detenute nella Casa di Reclusione di Venezia, entrambe per omicidio (di un coniuge e di un parente), in ambedue i casi per motivi di gelosia .

Tutti italiani i maschi, una italiana e una rumena le femmine; più “anziani” i primi la cui età media è pari a 44 anni, più “giovani”, le femmine di età media pari a 39 anni.

Note conclusive

Le presenti riflessioni non possono che rivestire un carattere limitato e provvisorio considerato che non vi sono precedenti studi, almeno nella nostra realtà, ai quali riferirsi e con i quali confrontarsi, e ciò tenedo anche conto delle dimensioni ridotte del campione analizzato.

Campione che peraltro, comprendendo soltanto soggetti in esecuzione penale dopo una condanna definitiva, costituisce un esempio emblematico di criminalità legale, quella che nelle rappresentazioni statistiche costituisce l'ultima e più circoscritta fase del percorso di rilevazione.¹

1. A proposito delle formule di rappresentazione statistica della delittuosità, ricordiamo la classica distinzione fra criminalità reale, apparente e legale.

La *criminalità reale* è data dal numero dei reati effettivamente commessi, sia denunciati che non denunciati, e pertanto non conosciuti.

La *criminalità apparente* è data dal numero dei reati venuti in qualsiasi modo (denuncia, querela, referto) a conoscenza dell'autorità giudiziaria, siano essi portati a giudizio, siano essi seguiti da dichiarazione di non farsi luogo a procedere o siano senz'altro archiviati perché rimasto ignoto l'autore o gli autori. La criminalità apparente, dunque, non comprende i reati non venuti a conoscenza dell'autorità. I reati accertati per i quali è stata iniziata l'azione penale e che costituiscono la criminalità apparente, comprendono tutti quelli venuti a conoscenza dell'autorità giudiziaria mediante le varie forme di *notitia criminis*. La criminalità apparente è quella

In questo senso, non deve sorprendere la presenza di una serie di caratteristiche tipiche nella fenomenologia di individui le cui condotte violente in ambito familiare sono “emerse” e hanno ricevute sanzione penale: così la assoluta prevalenza dei maschi, la fascia di età media piuttosto elevata, la gravità estrema di taluni delitti (omicidi), la incidenza significativa di disturbi psichici e dipendenze, la componente straniera, la presenza di precedenti specifici in 2 casi.

Tuttavia il problema centrale che emerge riguarda le modalità dell’ esecuzione penale esterna.

Se possiamo concordare con l’ esigenza di combattere il sovraffollamento carcerario, sull’ opportunità di avviare percorsi di recupero non gravati dalle patologie tipiche dell’ “istituzione totale”, in accordo con le indicazioni costituzionali sul carattere della pena, dobbiamo però ribadire l’ esigenza di provvedimenti che tutelino in primo luogo la sicurezza e le esigenze di vita della vittima e valorizzino al massimo l’ efficacia trattamentale della sanzione, la quale -soprattutto in casi come questi- dovrebbe essere la più individualizzata possibile.

che più si avvicina alla criminalità reale, le cui dimensioni non possiamo assolutamente conoscere con precisione.

La *criminalità legale*, infine, è costituita dal numero dei reati per i quali sia stata emessa sentenza di condanna o di assoluzione per motivi diversi da quello dell’ esistenza del reato. La criminalità legale non comprende pertanto né i reati non venuti a conoscenza dell’ autorità, né i reati che pur essendo venuti a conoscenza dell’ autorità, non sono stati portati a giudizio. La differenza tra la criminalità reale e quella apparente forma il c.d. “numero oscuro”, ossia l’ insieme dei reati commessi ma non scoperti o denunciati, componente addirittura dominante in alcune categorie criminologiche, fra le quali, appunto, la violenza domestica.

In particolare nel caso dell'affidamento -ma anche per misure meno "connotate" come la detenzione domiciliare, per la quale il Tribunale di Sorveglianza può comunque disporre prescrizioni a carico del detenuto in casa- è essenziale non ridurre la fase dell'esecuzione ad una sorta di burocratico "contenitore vuoto", ma farne occasione per un programma trattamentale effettivo, volto a modificare quegli aspetti personologici e quei caratteri subculturali in presenza dei quali – come è noto – il rischio di recidiva è altissimo.

Proprio per scongiurare tale pericolo, è evidente che -in mancanza di un reale cambiamento nell'atteggiamento psicologico e negli schemi relazionali dell'autore- risulta quanto mai inopportuno consentire al reo di riprendere la convivenza (o anche solo la prossimità territoriale) con la/le vittima/vittime delle sue pregresse violenze.

Ricordiamo che proprio l'uscita dal carcere è uno dei passaggi a maggior rischio di violenza per i sentimenti di rancore e vendetta che può aver sviluppato il condannato (Roia 2006).

L'individuazione e/o creazione di strutture di permanenza temporanea ove svolgere il percorso trattamentale del reo -comunità, case d'accoglienza o simili- in regime di netta separazione con la vittima appare la doverosa strategia da perseguire per ottenere risultati duraturi e abbattere la recidiva.

Ci si permettano a questo punto alcune considerazioni di ordine più generale e in parte pragmatico.

Il fenomeno della violenza domestica è stato -in passato e quasi totalmente- demandato alla così detta "società civile", alle associazioni di volontariato, a organizzazioni di diverse natura e fini. Attraverso il paziente intreccio dei nodi della *rete istituzionale* -dei dati "formali" fatti pervenire all'ONVD- possiamo oggi affermare

e documentare come i fatti di violenza in famiglia siano “migliaia” (facendo riferimento solo a quelli emersi dall’ombra, dal silenzio). Numeri tali da trasformare completamente i contorni della questione: non più un fatto o pochi fatti slegati, episodici, che emergono quando fanno notizia, magari riferibili a ristrette fasce sociali, atti cioè di singole persone “violente”, bensì vero e proprio problema sociale, giuridico, politico.

Lo stesso Ministero dell’Interno dichiara come -dal 1995 al 2009- gli omicidi attribuiti alla criminalità organizzata e quelli avvenuti in famiglia indichino linee di tendenza ad andamento decrescente i primi, crescente i secondi.

Senza, perciò, voler proporre o suggerire paragoni “incongrui” e avendo ben presente il significato del termine “immersione” per quanto riguarda gli eventi ascritti alla “criminalità organizzata”, ritorna alla memoria quanto affermato alla fine del secolo scorso da un Magistrato di origine siciliana e di esperienza calabrese “... uccide più la famiglia che la mafia” (Papalia, 1997). I numeri, i dati istituzionali -anche qualora la ricerca si focalizzi sui rei, sugli autori di violenza in famiglia riconosciuti e perciò condannati in via definitiva- stanno ad indicare come questo fenomeno non sia più confinabile nel “privato” e che su di esso sia necessario un intervento organico, mirato, coordinato tanto nelle azioni di prevenzione, che in quelle di contrasto/repressione.

Queste ultime, in particolare, soffrono ancora oggi di un annoso problema: non risulta percepibile la corrispondenza tra atto che viola un diritto umano e sanzione comminata al reo.

Pare persino banale ripetere ancora una volta, unendosi peraltro ad un coro, come la pena abbia in sé non solo un significato punitivo, sanzionatorio, ma anche e soprattutto una valenza pre-

ventiva e verso il reo stesso e nei confronti dell'intera società.

Rimane fondamentale la "certezza della pena".

Essa deve essere *congrua* per entità alla reale gravità della violazione di un diritto umano.

Deve essere *scontata* senza condoni, sconti o quant'altro.

Deve rispondere alle finalità costituzionali di "rieducazione" e "redenzione" del reo, ma anche essere di esempio e dare forza e sollievo (quasi una liberazione) alla vittima.

Su tali snodi il ricercatore può esclusivamente suggerire, indicare, egli non ha il potere di (né a lui compete) adeguare norme e interpretazioni.

Una prima questione da risolvere con la massima sollecitudine...

Reato, condanna e modi di espiare la pena (da parte del reo riconosciuto) devono susseguirsi in tempi -diciamo- "ragionevoli".

Alcun significato, infatti, pare potersi attribuire, né conferire alcuna comprensione od effetto ad una sanzione per violazione dei diritti umani che giunga dopo anni, dopo estenuanti udienze, dopo che la vittima ha rastrellato ogni briciolo di forza per ripetere -quasi un *mantra*- la propria storia e ogni spicciolo per poter "pagare" la propria difesa.

Presupposto fondamentale è la conoscenza, anche degli autori dei comportamenti violenti.

Infatti, conoscere qualcosa in quest'ambito è complesso, quasi impossibile, sono anch'essi quasi "numero oscuro", soggetti dei quali non si vuole parlare, né conoscere da vicino storia e vita.

Poiché, in assenza di una condanna definitiva, il violento è innocente: importante è "non farsi beccare con le mani nel sacco" o "trascinare sino a prescrizione" l'iter giudiziario o, ancora, applicare "la legge del più forte" ... poi, tutt'al più, segue la così detta "privacy".

La seconda questione riguarda la risonanza, le chiacchiere che quotidianamente sono versate sulla violenza in famiglia, sia essa considerata esclusivamente “di genere” o -come a noi pare più corretto- complessiva.

È importante che un fenomeno di tale entità e portata emerga dal silenzio, dalle secche della consuetudine, ma non è sufficiente né soddisfacente.

Non basta infatti ad ogni “emergenza” la notizia, il libro, la trasmissione televisiva: può ampliare la consapevolezza che il fenomeno esiste, ma non si traduce automaticamente in azione concreta, in mutamento reale e costruttivo.

È una “moda”, che domani si rivolgerà ad altro.

Perciò la rete istituzionale -cui sopra facevamo riferimento- ciascuno per il proprio ambito, ciascuno per le proprie competenze, ciascuno con determinazione e corralità di intenti deve indicare le strade da percorrere.

E allora *in sede legislativa* è necessario interrogarsi sulla congruità di sottoporre un reato e un reo a tre gradi di giudizio: sino alla fine innocente e impunito.

Ma ancora, è necessario interrogarsi se nel mondo odierno siano adeguate le leggi in vigore, cioè articoli del codice “sparpagliati” o modifiche legislative quasi “a spot”, di certo utili per la specifica fettina di tema, ma isolate.

Che poi in esse si possa cogliere l’espressione formale di quanto già nel tessuto sociale è acquisito almeno parzialmente, è innegabile. Ma le contraddizioni -a nostro avviso- vanno affrontate, indagate e sciolte, anche con lo strumento di un riordino ed adeguamento generali della disciplina normativa della materia, magari nella forma di una “legge quadro”.

Vogliamo dire che, la sanzione di un reato non può che cor-

rispondere alla gravità dello stesso e se di violazione dei diritti umani si tratta non pare congruo riferirsi solo in alcuni casi -ben definiti, anche se talora assurdi agli occhi di un tecnico- alla perseguibilità d'ufficio.

La differenza tra una frattura anche modesta e un trauma cranico a seguito di violenza domestica per lo più sta non nella diversa gravità, ma nella differente prognosi, che determina per la prima la perseguibilità del reo d'ufficio, nel secondo esclusivamente quella a querela di parte offesa. E ancora, pare difficile comprendere per quale motivo ingiurie, minacce etc. siano reati previsti dal codice penale e perseguiti su querela della persona offesa dal Giudice di Pace, mentre il reato di atti persecutori consenta alla reiterazione del reato la perseguibilità d'ufficio.

Da ultimo, poche note sulla possibilità conferita alla vittima di violenza domestica di “rimettere” la querela, anche una volta formalmente presentata.

Molte archiviazioni, molti procedimenti mai nati, molte sanzioni mai comminate si fondano su questo “espediente”.

Ma il rispetto dovuto a equilibri di certo “delicati” -quali quelli che coinvolgono una coppia o genitori e figli- non può determinare in una società, in uno Stato che vuole essere “di diritto”, democratico, l'impunità di alcuni fondata sulla paura, sul terrore, su minacce di morte etc.

In sede giurisdizionale pare indispensabile “aprire porte e finestre” per poter conoscere e suggerire ipotesi di soluzione e strade percorribili.

Sino a che la Magistratura -organo dello Stato- è impenetrabile, persino nel linguaggio, e nulla è possibile conoscere (senza mille reiterate autorizzazioni di vario tipo) sempre in relazione all' “innocenza del reo sino a sentenza definitiva” e perciò al

rispetto delle regole della “privacy”, diviene estremamente difficile ogni e qualsiasi raccordo tra i diversi livelli istituzionali che intercettano un episodio di violenza domestica.

Così sono resi difficili, se non impossibili, interventi coordinati, mirati e perciò efficaci.

Da ultimo a noi pare indispensabile che la così detta “società civile” si svincoli da convinzioni che ciascuno può legittimamente nutrire e manifestare, ma non imporre a tutti come stile di vita.

La famiglia, le sue diverse espressioni, la sua “evoluzione”, temi quali i diritti e i doveri, i reati e le pene o la “sessualità” non possono essere patrimonio esclusivo di questa o quella convinzione etica o religiosa, ma devono costituire il patrimonio di una Repubblica laica, quale lo Stato italiano si definisce nella Carta Costituzionale e pretende di essere.

Quello che un Osservatorio può fare è da un lato studiare, riflettere, proporre e dall’altro fungere quasi da catalizzatore di un raccordo istituzionale, si tratti di Tavoli di Coordinamento Operativo (coinvolgendo tutte le Istituzioni) o di Gruppi di studio sul fenomeno che “mettano insieme” Magistrati civili e penali con lo scopo di rendere più celeri i tempi della Giustizia, anche individuando quegli snodi che richiedono un intervento legislativo.

Bibliografia

- BACCICONI M. et al.(2011). *Appunti ... per un lungo viaggio*, Verona
- BACCICONI M. e Coll. (2008). *Violenza domestica. Riflessioni, riferimenti e dati. "istruzioni per l'uso*, ISPESL, Dipartimento di Medicina del Lavoro, Quaderni tecnici per la salute e la sicurezza, Roma
- BACCICONI M. e Coll. (2012) *Il fenomeno degli omicidi domestici in Veneto nel triennio 2009-2011*, Verona
- BACCICONI M. e Coll. (2013) *Case o prigioni? Storie e numeri di omicidi in famiglia in Lombardia orientale 2005-2012*, Verona
- BARBAGLI M., *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- CORRERA M., MARTUCCI P., "I maltrattamenti agli anziani. L'abbandono come negligenza. Le 'morti solitarie' nel territorio di Trieste", in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1994, 1, 35.
- DAL LAGO A., *Non-persone*, Milano, Feltrinelli, 1999.
- LEONARDI F., "Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva", in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2007, 2, 7.
- MERZAGORA BETSOS I., *Uomini violenti*, Milano, Cortina, 2009.
- QUASSOLI F., "Immigrazione uguale criminalità: rappresentazioni di senso comune e pratiche degli operatori di diritto", in *Rassegna italiana di sociologia*, 1999, 1.

Appendice

Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie (G.U. n. 191 del 16.08.2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica;

Considerato, altresì, necessario affiancare con urgenza ai predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime;

Ravvisata la necessità di intervenire con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico-produttivo, nonché per sostenere adeguati livelli di efficienza del comparto sicurezza e difesa;

Ravvisata, altresì, la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, nonché di introdurre disposizioni per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare legittimazione alle gestioni commissariali delle amministrazioni provinciali interessate

dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali ordinari e straordinari, nelle more della riforma organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giorno 8 agosto 2013;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori

1. All'articolo 572, secondo comma, del codice penale, dopo la parola: "danno" le parole "di persona minore degli anni quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "o in presenza di minore degli anni diciotto".

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

"5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".

3. All'articolo 612-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato" e dopo le parole: "alla persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici";

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La querela proposta è irrevocabile.".

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "valuta l'eventuale adozione di provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti".

Promotrice di questo progetto è la

Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione del Veneto

È un organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere, per l'effettiva attuazione del principio di parità e di pari opportunità sancito dalla Costituzione e dallo Statuto regionale.

La Commissione Pari Opportunità è stata istituita con Legge regionale 30 dicembre 1987 n. 62 e nominata con Decreto n. 118 del Presidente della Giunta Regionale, in data 1 luglio 2011. Si avvale dell'assistenza tecnica della Direzione Relazioni Internazionali.

Compiti della Commissione

Di propria iniziativa, su richiesta della Giunta o del Consiglio Regionale, la Commissione può formulare pareri relativi allo stato di attuazione di leggi, di proposte di legge o di regolamenti che riguardano la condizione femminile. In particolare, la Commissione promuove:

- indagini e ricerche sulla situazione della donna e sulle problematiche femminili presenti nella Regione del Veneto, con particolare attenzione al mondo delle istituzioni e della politica, del lavoro e della formazione, della cultura e del sociale;
- la diffusione dei risultati di tali indagini e ricerche;
- convegni, seminari, iniziative di sensibilizzazione, percorsi di formazione e aggiornamento.

Composizione della Commissione

La Commissione, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, è composta da membri elette dal Consiglio Regionale, dalle associazioni femminili, sindacali, degli imprenditori, del volontariato e dalla Consigliera di Parità regionale. La Commissione attuale, si è insediata il 6 settembre 2011 ed è composta da:

Presidente

Simonetta Tregnago

Vice Presidenti

Cristina Greggio

Daniela Rader

Componenti

Gabriella Maria Avesani

Annalisa Dal Mas

Cinzia Fabris

Maura Gervasutti

Patrizia Martello

Maria Cristina Marzola

Laura Moro

Carola Paggini

Mirko Pizzolato

Sabrina Ravagnani

Francesca Ruta

Consigliera di Parità regionale

Sandra Miotto

Contatti:

Segreteria Commissione Pari Opportunità

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121 Venezia

Telefono 041 2794375 - 2794376

Fax 041 2794390

Email: commissione.pari.opportunita@regione.veneto.it

Composizione Osservatorio Nazionale Violenza Domestica

Componenti

Sara Beltrame

Sonia Bertolaso

Barbara Masera

Elisa Montoli

Roberto Padrini

Silvia Rossi

Responsabile

Marina Bacciconi

Contatti:

ONVD

Osservatorio Nazionale Violenza Domestica

c/o Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità

Medicina Legale Policlinico "G.B. Rossi"

37134 Verona

telefono 045 8124938

fax 045 8027502

e-mail info@onvd.org

sito web www.onvd.org

